Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 13 agosto 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. 585.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di San Pietro Apostolo e della B. V. di Loreto, nel comune di Roncofreddo . . . . Pag. 5326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. 586.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Pontificio Ateneo Antonianum », con sede in Roma . . . . Pag. 5326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. 587.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un ufficio coadiutoriale della parrocchia di S. Maria delle Grazie, in Palau . . . . Pag. 5327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. 588.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Bonaventura, nel comune di Cadoneghe. Pag. 5327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. 589.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto secolare delle figlie di Sant'Angela Merici, detta Congregazione di Sant'Orsola, con sede in Venezia . Pag. 5327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. 590.

Riconoscimento della personalità giuridica della Compagnia di S. Orsola figlie di Sant'Angela Merici, con sede in Cefalù . . . . Pag. 5327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. Pag. 5327

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassano allo Jonio . . . . Pag. 5329

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1970.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla « Società Reale mutua di assicurazioni », con sede legale in Torino . . . . Pag. 5330

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Toro assicurazioni », compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede legale in Torino . . . . . Pag. 5330

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1970.

Approvazione di alcune tariffe e condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla società per azioni « Italia assicurazioni », con sede legale in Genova. Pag. 5330

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Alleanza assicurazioni », con sede legale in Milano. Pag. 5331

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze . . . Pag. 5331

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona. Pag. 5332

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della difesa: Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Villanova d'Albenga. Pag. 5333

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . Pag. 5333

Media dei cambi . Pag. 5333

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 5333

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 5333

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 5333

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 5333

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 5333

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 5333

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 5333

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 5334

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 5334

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 5334

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 5334

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 5334

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 5334

Autorizzazione al comune di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 5334

Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 5334

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 5334

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 5334

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 5334

Autorizzazione al comune di Scorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 5334

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 5334

Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 5334

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici: Concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nelle Puglie. Pag. 5335

Ministero della sanità: Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova . . . . Pag. 5340

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per esami a duecentosettanta posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferi a delle imposte dirette . . . . . . Pag. 5340

Ministero della difesa: Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio in genere » qualificato . . . Pag. 5340

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 204 DEL 13 AGOSTO 1970:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere, registrate durante il semestre 1° gennaio-30 giugno 1970, da pubblicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

(7230)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. **585.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di San Pietro Apostolo e della B. V. di Loreto, nel comune di Roncofreddo.

N. 585. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 1° giugno 1969, relativo alla unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di San Pietro Apostolo, in frazione Montecodruzzo del comune di Roncofreddo (Forlì), e della B. V. di Loreto, in località Gualdo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 7. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. **586.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Pontificio Ateneo Antonianum », con sede in Roma.

N. 586. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Pontificio Ateneo Antonianum », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 5. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. **587.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un ufficio coadiutoriale della parrocchia di S. Maria delle Grazie, in Palau.

N. 587. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tempio Pausania in data 25 novembre 1969, relativo alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella parrocchia di S. Maria delle Grazie in Palau (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 4. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. **588.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Bonaventura, nel comune di Cadoneghe.

N. 588. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 25 dicembre 1967, integrato con due dichiarazioni, 16 maggio e 12 novembre 1968 e con due decreti rispettivamente del 25 novembre 1969 e 30 aprile 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Bonaventura, in località Castagnara del comune di Cadoneghe (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 9. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. **589.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto secolare delle figlie di Sant'Angela Merici, detta Congregazione di Sant'Orsola, con sede in Venezia.

N. 589. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto secolare delle figlie di Sant'Angela Merici, detta Congregazione di Sant'Orsola, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 6. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. **590.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Compagnia di S. Orsola figlie di Sant'Angela Merici, con sede in Cefalù.

N. 590. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Compagnia di S. Orsola figlie di Sant'Angela Merici, con sede in Cefalù (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 8. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per l'Emilia Romagna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione per il vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1969, n. 21;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Lambrusco Salamino di S. Croce » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1970.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1970, con la denominazione di origine controllata « Lambrusco Salamino di S. Croce » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non

superino il 25 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Lambrusco Salamino di S. Croce ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1970

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 86

Disciplinare di produzione per il vino « Lambrusco Salamino di S. Croce »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Lambrusco Salamino di S. Croce » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno « Lambrusco Salamino ».

E' ammessa l'inclusione di uve provenienti da altri vitigni Lambruschi e « Uva d'Oro » presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia, Medolla, Mirandola, Novi, San Felice sul Panaro, S. Possidonio, Soliera.

Tale zona è così delimitata: partendo da Camposanto la linea di delimitazione segue prima verso est e poi verso nord il confine comunale fra Finale E. e Camposanto, fino ad incrociare, in località C. Luogo Bortolotta, lo scolo Vallicella, e dopo averlo seguito per breve tratto, lo abbandona in zona C. Arbarella per dirigersi a nord verso C. Marchetta ed il canale Diversivo, che raggiunge in località Vettora Benatti. Segue il canale Diversivo fino in zona la Galleria, da dove imbocca la strada che porta al ponte S. Pellegrino. Piega verso ovest toccando C. S. Maria, il Rosario, la Zerbina e, in località Case Matte, assume direzione nord fino alla stazione di Mirandola. Da tale punto percorre la strada che passando per Cividale, la periferia di Mirandola e la Marchesa, giunge al ponte della Rovere, da dove, piegando verso nord, dopo località Rosa Giovanna, prende a fiancheggiare il Bosco Monastico. Tocca i fondi di C. Bruschi e C Bonomi, percorre la strada che, passato il Dugale S. Caterina e la località Casella, giunge sul confine provinciale Modena-Mantova in prossimità di Chiavica Rotta. Da questo punto la linea di delimitazione segue, verso occidente, il confine provinciale Modena-Mantova e Modena-Reggio fino alla località la Fornace. Abbandona poi il confine provinciale e dopo aver seguito il cavo Lama, tocca le località di C. Marchi, C. Bulgarelli, C. Federzoni; dopo aver toccato Ganaceto prosegue verso nord sulla statale romana fino alla stazione di Soliera; da qui proseguendo ancora verso nord tocca le località Campori, C. Benvenuti, Limidi, segue via Scuola fino a C. Boni, da qui piega verso est fino a C. Martinelli per riprendere poi direzione nord e in località Viazza inizia a seguire la strada del Cavetto fino a C. Serraglio; da qui piegando a ovest raggiunge il Palazzo delle Lame, prosegue a nord lungo la via che porta alle Caselle, fino alla confluenza col fiume Secchia. Risale detto fiume passando per villa di Motta, fino alla località C. Trentini; prende poi a seguire il confine comunale fra Cavezzo e S. Prospero fino in località la « Bassa ». Da questo punto la linea di delimitazione segue, in direzione est, la strada che — prima lungo il confine comunale tra Medolla e S. Prospero attraverso le località C. Cantarelli e C. Tusini, e poi per le località Madonna del Bosco, La Marchesa e Balboni — raggiunge Camposanto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » non deve essere superiore ai q.li 150 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa devrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » una gradazione alcoolica minima naturale complessiva di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Modena.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano — da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — « Lambrusco Salamino di S. Croce » utilizzando uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificato secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel comma precedente. In tal caso le ditte di cui sopra devono figurare sull'etichetta principale apposta sulla bottiglia la dizione « vinificato fuori zona ».

Art. 6.

Il vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino di varia intensità;
odore: vinoso intenso con caratteristico profumo fruttato;
sapore: asciutto o amabile, nettamente vinoso, gradevole, ricco di corpo, sapido, fresco e frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 7 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietata, per il vino « Lambrusco Salamino di S. Croce », la gassificazione artificiale sia totale che parziale.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3. — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata, « Lambrusco Salamino di S. Croce » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7900)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassano allo Jonio.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 27 novembre 1966 per il rinnovo del consiglio comunale di Cassano allo Jonio una delle liste concorrenti ottenne la maggioranza assoluta dei seggi (16 su 30). Pertanto la costituzione degli organi ordinari non incontrò alcuna difficoltà.

Nell'estate dello scorso anno, però, la suddetta maggioranza venne meno a seguito del distacco da essa, per motivi di carattere politico, di tre consiglieri, i quali si costituirono in gruppo autonomo.

Si venne, quindi, a creare una difficile situazione, in conseguenza della quale il sindaco e la giunta rassegnarono le dimissioni dalla carica, delle quali il consiglio comunale prese atto l'8 gennaio 1970.

Nell'intento di affrettare i tempi per la soluzione della crisi, mediante la nomina dei nuovi organi d'amministrazione, il prefetto convocò d'ufficio il consiglio per il 27 gennaio e il 3 febbraio, ma entrambe le sedute risultarono deserte per il mancato intervento del « quorum » di consiglieri prescritto dalla legge.

Al fine, allora, di porre il suddetto consiglio di fronte alle proprie responsabilità il prefetto indisse una nuova seduta con decreto del 9 febbraio scorso, notificato a tutti i consiglieri e contenente l'espressa diffida a provvedere all'elezione del sindaco e della giunta, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Anche tale seduta, fissata per il 16 febbraio, andò deserta.

Sebbene fosse ormai evidente l'incapacità dei vari gruppi consiliari di pervenire ad un accordo valido a comporre una nuova maggioranza, il prefetto, allo scopo di offrire all'amministrazione un'ultima occasione per tentare di superare la crisi, indisse una ulteriore convocazione del consiglio per il 21 marzo, rinnovando la diffida a provvedere ai cennati adempimenti.

Malgrado ciò la relativa adunanza è risultata ancora una volta deserta.

Il prefetto, pertanto, ha proposto, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 1915, lo scioglimento del consiglio comunale di Cassano allo Jonio a causa della persistente violazione da parte di esso, ad onta della formale diffida, dell'obbligo primario relativo alla elezione degli organi ordinari.

Ha fatto, inoltre, presente che la lunga crisi — la quale non offre alcuna prospettiva di positiva evoluzione — ha determinato la completa paralisi dell'attività amministrativa, con grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, per ovviare alla quale egli ha disposto, nelle more dello scioglimento, la sospensione del consiglio con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi del menzionato art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923.

Attesa la manifesta carenza del consiglio comunale di Cassano allo Jonio in ordine ad un adempimento di legge essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 22 maggio 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cassano allo Jonio ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice prefetto dottor Riccardo Cordova.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Cassano allo Jonio (Cosenza) non ha provveduto alla ricostituzione degli organi ordinari, dopo le dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, omettendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 22 maggio 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cassano allo Jonio è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Riccardo Cordova è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1970

SARAGAT

(8043) RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1970.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla « Società Reale mutua di assicurazioni », con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Società Reale mutua di assicurazioni », con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla « Società Reale mutua di assicurazioni », con sede legale in Torino:

Tariffa 7-7(M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato.

Roma, addì 18 luglio 1970

(7751) p. *Il Ministro*: MAMMÌ

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Toro assicurazioni », compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Toro assicurazioni », compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Toro assicurazioni », compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede legale in Torino:

Tariffa 60 R (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa 65 R (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 66 R, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

Tariffa 66 R (II), relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita immediata vitalizia adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 18 luglio 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(7750)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1970.

Approvazione di alcune tariffe e condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla società per azioni « Italia assicurazioni », con sede legale in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Italia assicurazioni », con sede legale in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Italia assicurazioni », con sede legale in Genova:

Tariffa 11 V/ind.(M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa 11 V/ind. (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 11 V-2t/ind., relativa all'assicurazione su due teste di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

Tariffa 11 V-2t/ind.II°, relativa all'assicurazione su due teste di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita immediata vitalizia adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 21 luglio 1970

(7752) p. *Il Ministro*: MAMMÌ

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Alleanza assicurazioni », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Alleanza assicurazioni », con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Alleanza assicurazioni » con sede legale in Milano:

Tariffa B/6, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa D/6, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa I/6, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente per durate di 5, 10, 15 anni, pagabile alla morte dello assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista che prevedano l'adeguamento automatico del capitale;

Tariffa N/6(M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa P/6(M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa R i/6, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire in caso d'invalidità totale e permanente l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo delle prestazioni in base ad un parametro determinato, sui contratti con adeguamento automatico.

Roma, addì 21 luglio 1970

(7749) p. *Il Ministro*: MAMMÌ

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa 17(5-10-15) (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata, certa per i primi 5, 10 o 15 anni e successivamente vitalizia;

Tariffa 17/I (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa 17/I (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata adeguabile, certa per i primi 5-10 anni e successivamente vitalizia;

Tariffa 19/I, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

Tariffa 19/I-2°, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Tariffa 7(3 %), relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, durata 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista, con adeguamento;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita immediata vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 21 luglio 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(7755)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca » ed i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto, 30 aprile 1965, n. 189 e 10 giugno 1969, n. 522, che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto consiglio, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto;

Viste le designazioni degli enti, associazioni e amministrazioni interessate;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona, è composto oltre che dal presidente e da due vice presidenti, dai seguenti membri:

Pupillo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

De Troia dott. Ciro, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Argirò dott. Renato, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Setti dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri - Direzione generale affari economici;

Marchetti dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cerioni dott. Elio, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Maccheroni cap. Giancarlo, in rappresentanza del Ministero della difesa-marina;

Ferri ing. Plinio, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Notari ing. Mario, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Bortone dott. Edmondo, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Vigino col. di porto Eusebio, in rappresentanza del comando generale delle capitanerie di porto;

Manieri rag. Tommaso, in rappresentanza della Food and agricolture organisation of the United Nation (F.A.O.);

Arona dott. Mario, in rappresentanza dell'Associazione nazionale industria meccanica varia ed affini (A.N.I.M.A.);

Ravaioli ing. Angelo, in rappresentanza dell'unione sindacati commercianti della provincia di Ancona;

Pandolfi avv. Franco, in rappresentanza dell'unione provinciale degli agricoltori di Ancona;

Siniscalchi rag. Alfredo, in rappresentanza degli artigiani;

Marcellini avv. Modesto, in rappresentanza della azienda di cura, soggiorno e turismo « Riviera del Conero »;

Bellemmi Giovanni, Gaudenzi avv. Carlo, Iandoli Mario e Tumbiolo dott. Filippo, in rappresentanza degli armatori della pesca;

Armatura Armando, Grati Enzo, Mancini Ennio e Simeone ing. Luigi, in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori della pesca;

Cingolani per ind. Giuseppe e Bovino Manlio, in rappresentanza delle cooperative della pesca;

Amati comm. Emilio, in rappresentanza degli industriali conservieri dei prodotti della pesca;

Ferraro prof. Luigi, in rappresentanza del Comitato olimpico italiano (C.O.N.I.);

Gaetani Paolo e Borsoni Sergio, in rappresentanza del comune di Ancona;

Rogano ing. Alberto e Castellani Augusto, in rappresentanza della provincia di Ancona;

Magistrelli Wilson e Zoppi dott. Luigi, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona;

Gabrielli cav. uff. Ezio e Giorgetti avv. Giunio, in rappresentanza della Cassa di risparmio anconetana;

Bianchi ing. Roberto e Sardella per. ind. Mario, in rappresentanza dell'associazione degli industriali della provincia di Ancona.

Il consiglio generale dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro: GAVA

(7736)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Villanova d'Albenga

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Villanova d'Albenga della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Villanova d'Albenga con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 7 del 13 gennaio 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 84 in data 5 aprile 1966.

(7821)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 87 Mod. 241 D.P. — data: 24 febbraio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Verona — Intestazione: Caltran Giovanni Battista — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 luglio 1970

(6840)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 agosto 1970

Dollaro USA	629,10
Dollaro canadese	613 —
Franco svizzero	146,192
Corona danese	83,89
Corona norvegese	88,05
Corona svedese	121,535
Fiorino olandese	174,727
Franco belga	12,677
Franco francese	113,952
Lira sterlina	1.503,30
Marco germanico	173,152
Scellino austriaco	24,381
Escudo portoghese	21,955
Peseta spagnola	9,044

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 la provincia di Caserta viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 903.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7956)

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1970 il comune di Adrano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 234.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7957)

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Altamura (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 655.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7958)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Assisi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 422.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7959)

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Battipaglia (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 220.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7960)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Cerignola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 754.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7961)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Crotone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.130.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7962)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Fasano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 358.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7963)

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Giugliano in Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 379.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7964)

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Grottaglie (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7965)

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Lucera (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 408.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7966)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Manfredonia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 340.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7967)

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Osimo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7968)

Autorizzazione al comune di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7969)

Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Rossano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7970)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Senigallia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 400.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7971)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Vasto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 273.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1d el decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7972)

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.073.930 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7895)

Autorizzazione al comune di Scorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Scorrano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.516.100 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7896)

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Soveria Mannelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.346.065 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7897)

Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Vernole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.233.985 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7898)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nelle Puglie.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile sono alla data odierna centosessanta vacanze, di cui la metà, pari a ottanta può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 decreto-legge 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nelle Puglie;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nelle Puglie.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sui reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nelle Puglie.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali didattici, scientifici ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Bari e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesea

o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno, detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dello inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo, della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1970
Registro n. 12, *foglio n.* 268

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in murature, in ferro, in cemento armato e in legname), sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi, torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 11 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

ALLEGATO 2

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di) il . residente in . . (provincia di . .) via . n. (1) chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nelle Puglie.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . in data . . e di essere altresì in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . presso il quale è stato assunto il . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . .

Firma . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32 anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che dànno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al restrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 13; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato (3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 - legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, numero 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente, della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 6 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(7391)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova

Si comunica che con decreto ministeriale in data 23 luglio 1970, è stato fissato per i giorni 14 e 15 ottobre 1970, con inizio alle ore 8,30 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, il diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

(7657)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per esami a duecentosettanta posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1970 del Ministero delle finanze ha pubblicato, in data 30 luglio 1970, il decreto ministeriale 30 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1970, registro n. 27 Finanze, foglio n. 375, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a duecentosettanta posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con i decreti ministeriali 28 ottobre 1965 e 27 gennaio 1966, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 21 giugno 1966.

(7709)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio in genere » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª dell'11 aprile 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. L/411-9 del 2 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1970, registro n. 10 Difesa, foglio n. 224, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio in genere » qualificato.

(7711)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.